

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1460 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2017****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 5471]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19, paragrafi 4 e 6,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nell'allegato I, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione. La decisione definisce «zone infette» le parti del territorio di uno Stato membro elencate nell'allegato I, parte II, di tale decisione di esecuzione, comprendente le aree in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e di sorveglianza istituite a norma della direttiva 92/119/CEE e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione. Essa definisce anche «zone immuni grazie a vaccinazione» le parti del territorio di uno Stato membro elencate nella parte I di tale allegato, comprendente le aree al di fuori delle «zone infette», in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 prevede specifiche misure di riduzione del rischio e limitazioni degli scambi in relazione a bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, al loro materiale germinale e ad altri prodotti di tali animali, da attuare nelle «zone infette» e nelle «zone immuni grazie a vaccinazione» nell'intento di ridurre al minimo il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa.
- (4) Dalla relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla dermatite nodulare contagiosa, approvata il 27 marzo 2017 ⁽⁶⁾ (la relazione dell'EFSA del 2017), emerge quanto segue: i risultati dell'analisi dei

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69.⁽⁴⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GUL 310 del 17.11.2016, pag. 51).⁽⁶⁾ EFSA Journal (2017); 15(4):4773.

dati epidemiologici disponibili sulla dermatite nodulare contagiosa in Europa fino al 2016 suggeriscono che le campagne di vaccinazione di massa contro la dermatite nodulare contagiosa, ove attuate correttamente, hanno consentito di tenere sotto controllo la malattia prevenendo l'insorgenza di nuovi focolai. Tali risultati confermano quelli di un precedente parere urgente sulla dermatite nodulare contagiosa, adottato dall'EFSA il 29 luglio 2016 ⁽¹⁾ (parere dell'EFSA del 2016), nel quale si perviene alla conclusione che la vaccinazione di massa è la misura più efficace nella lotta contro la dermatite nodulare contagiosa, in particolare se la protezione degli animali vaccinati è iniziata già prima dell'insorgenza della malattia, segnatamente mediante vaccinazione preventiva.

- (5) Come confermato dal parere dell'EFSA del 2016 e dalla relazione dell'EFSA del 2017, l'efficacia delle recenti campagne di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa indica che i bovini opportunamente vaccinati possono essere spostati da una «zona immune grazie a vaccinazione» di uno Stato membro a un altro Stato membro o paese terzo oppure all'interno della «zona immune grazie a vaccinazione» o della «zona infetta» dello stesso Stato membro ricorrendo a norme meno restrittive. Per lo stesso motivo norme meno restrittive dovrebbero applicarsi agli spostamenti di vitelli non vaccinati nati da femmine vaccinate, quando essi sono spostati all'interno della stessa zona dello stesso Stato membro. Allo stesso modo dovrebbero applicarsi norme meno restrittive agli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività non vaccinati all'interno della stessa «zona immune grazie a vaccinazione» dello stesso Stato membro, quando sono importati da Stati membri o paesi terzi o zone degli stessi non soggetti a restrizioni relative alla dermatite nodulare contagiosa, in quanto tali tipologie di spostamenti possono essere considerate a basso rischio per la diffusione della malattia.
- (6) La Croazia, la Bulgaria e la Grecia, i tre Stati membri che attualmente praticano la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e che figurano nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008, hanno chiesto che la decisione di esecuzione sia modificata, in particolare gli articoli 4, 5 e 6, al fine di introdurre norme meno restrittive per gli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività vaccinati, sottoposti a rivaccinazione, nonché per gli spostamenti di vitelli non vaccinati nati da femmine vaccinate. Inoltre la Croazia ha richiesto norme meno restrittive per gli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività non vaccinati originari degli Stati membri o di paesi terzi o zone degli stessi non soggetti a restrizioni a motivo della conferma della presenza della dermatite nodulare contagiosa o della vaccinazione contro tale malattia.
- (7) Il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa a causa degli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa è più elevato quando ad essi viene somministrata una vaccinazione per la prima volta rispetto a quando vengono rivaccinati mentre sono ancora immuni grazie alla vaccinazione precedente. Analogamente, il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa è più elevato quando tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati vaccinati per la prima volta rispetto a quando nella stessa azienda gli animali presenti vengono rivaccinati mentre sono ancora immuni grazie alla vaccinazione precedente. È pertanto opportuno operare una distinzione tra le restrizioni applicabili in ciascuna delle summenzionate situazioni, tenendo conto della durata dell'immunità indotta dai vaccini contro la dermatite nodulare contagiosa in conformità alle istruzioni dei fabbricanti di vaccini.
- (8) È pertanto opportuno modificare le prescrizioni relative alle deroghe e alle condizioni speciali per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi dalle «zone immuni grazie a vaccinazione» e dalle «zone infette» e all'interno delle stesse e di conseguenza gli articoli 4, 5, 6 e 12 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

- «i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino e provengono da un'azienda di origine in cui sono rimasti per almeno 28 giorni. In tale azienda di origine tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

⁽¹⁾ EFSA Journal (2016); 14(8):4573.

b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno tre mesi prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

c) alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle aree dello stesso Stato membro elencate nella parte II dell'allegato I

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in un'area elencata nella parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra area dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;

b) gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o dalla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nell'azienda di origine, possono essere spostati in un macello per una macellazione d'emergenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;

c) gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, che erano ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino alla data del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda o in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.»;

4) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi dalle aree elencate nella parte I dell'allegato I alle aree dello stesso Stato membro elencate nella parte I o nella parte II dell'allegato I

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in un'area elencata nella parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra area dello stesso Stato membro elencata nella parte I o nella parte II dell'allegato I.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;
- b) gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o dalla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nell'azienda di origine, possono essere spostati in un macello per una macellazione d'emergenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;
- c) gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, che erano ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino alla data del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda o in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;
- d) gli animali sono stati introdotti nell'azienda meno di tre mesi prima da un altro Stato membro o paese terzo o da una zona degli stessi non soggetti a restrizioni a motivo della conferma della presenza della dermatite nodulare contagiosa o della vaccinazione contro tale malattia e possono essere spostati in un macello per la macellazione immediata. Nell'azienda di origine di tali animali tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna e l'azienda non è soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento prevista dalla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.»

5) all'articolo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento per il trasporto dei bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, dei sottoprodotti di origine animale non trasformati e dei cuoi e delle pelli non trattati che rientrano nelle deroghe di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 soddisfi le seguenti prescrizioni:».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione